



COMUNE DI ORIGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 10/8/2001.
Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 5/7/2002.
Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20/12/2003.
Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/3/2007

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo - 1 Oggetto
- Articolo - 2 Competenze
- Articolo - 3 Responsabilità
- Articolo - 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo - 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI D'OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo - 6 Depositi d'osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Articolo - 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo - 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo - 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo - 10 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo - 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo - 12 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo - 13 Trasporti Funebri
- Articolo - 14 Trasporti gratuiti
- Articolo - 15 Orario dei trasporti
- Articolo - 16 Norme generali per i trasporti
- Articolo - 17 Riti religiosi
- Articolo - 18 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo - 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo - 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo - 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo - 22 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo - 23 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo - 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo - 25 Elenco cimiteri
- Articolo - 26 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo - 27 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo - 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo - 29 Disposizioni generali
- Articolo - 30 Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo - 31 Inumazione
- Articolo - 32 Cippo
- Articolo - 33 Tumulazione
- Articolo - 34 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo - 35 Esumazioni ordinarie
- Articolo - 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo - 37 Esumazione straordinaria
- Articolo - 38 Estumulazioni
- Articolo - 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo - 40 Raccolta delle ossa
- Articolo - 41 Oggetti da recuperare
- Articolo - 42 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo - 43 Crematorio
- Articolo - 44 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo - 45 Urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo - 46 Orario
- Articolo - 47 Disciplina dell'ingresso
- Articolo - 48 Divieti speciali
- Articolo - 49 Riti funebri
- Articolo - 50 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo - 51 Manutenzione ordinaria dei monumenti
- Articolo - 52 Fiori e piante ornamentali
- Articolo - 53 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo - 54 Sepolture private
- Articolo - 55 Durata delle concessioni
- Articolo - 56 Modalità di concessione
- Articolo - 57 Uso delle sepolture private
- Articolo - 58 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo - 59 Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo - 60 Subentri
- Articolo - 61 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 51 anni
- Articolo - 62 Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo - 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo - 64 Rinuncia a concessione di manufatti

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo - 65 Revoca
Articolo - 66 Decadenza
Articolo - 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo - 68 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo - 69 Accesso al cimitero
Articolo - 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo - 71 Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo - 72 Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo - 73 Introduzione e deposito di materiali
Articolo - 74 Orario di lavoro
Articolo - 75 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo - 76 Vigilanza
Articolo - 77 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo - 78 Funzioni - Licenza
Articolo - 79 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo - 80 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo - 81 Mappa
Articolo - 82 Annotazioni in mappa
Articolo - 83 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo - 84 Schedario dei defunti
Articolo - 85 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo - 86 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo - 87 Cautele
Articolo - 88 Responsabile del Settore d'assegnazione della Polizia Mortuaria
Articolo - 89 Concessioni pregresse
Articolo - 90 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Articolo - 91 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

ALLEGATO "A" - TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 e al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Ogni riferimento di questo Regolamento al Responsabile del Settore s'intende fatto al Responsabile del Settore IV.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. Il Responsabile del Settore è il funzionario del Comune preposto al Settore al quale è stato assegnato il Cimitero, il Responsabile del procedimento è il dipendente comunale al quale, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, è stata affidata la responsabilità dell'istruttoria e d'ogni altro adempimento inerente i vari procedimenti

3. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 114 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 112 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da

persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio d'osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune é tenuto a disporne;
- e) il trasporto funebre nei casi individuati dal successivo art. 14, per i non abbienti;
- f) l'inumazione in campo comune, per i non abbienti;
- g) la cremazione, per i non abbienti;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- j) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3. Tutti gli altri servizi sono a carico dei richiedenti o degli eredi.

4. Il Comune può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio del servizio di Polizia Mortuaria é tenuto, a secondo dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali é in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II
DEPOSITI D'OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi d'osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione e all'obitorio nella camera mortuaria.
2. L'ammissione nei depositi d'osservazione o negli obitori é autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito d'osservazione, di regola, é vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale é vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III
FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte é dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui é rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo d'evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8
Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro é fatta nel rispetto della Legge.

Articolo 9
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a cento chilometri, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- s'applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto é per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai cento chilometri:

- é sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i cento chilometri dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte dell'ASL il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, dev'essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui é

destinata; se nel trasferimento é stato impiegato il doppio feretro e la salma é destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. É consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) e lettera e), sub 1, e provvede al seppellimento dei cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Il beneficio viene riconosciuto mediante la presentazione d'apposita richiesta da parte degli eredi entro trenta giorni dalla data del decesso. Una volta presentata la richiesta sarà compito dell'Assistente Sociale accertare lo stato d'indigenza o di bisogno sulla scorta di informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, ai sensi del "Regolamento Comunale per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate con riferimento all'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e per l'erogazione di benefici a soggetti pubblici e privati".

3. L'entità economica del beneficio è preventivamente stabilita d'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Nel caso vi sia disinteresse da parte dei familiari alla sepoltura del defunto, il Comune vi provvederà secondo i criteri economici stabiliti dalla deliberazione di cui al comma precedente, e si rivarrà delle spese nei confronti degli eredi legittimi.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata un'apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine d'agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

1. Il Sindaco può determinare, con ordinanza, i criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti d'assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso é vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio d'un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando di Polizia Locale favorirà lo svolgimento del corteo mediante adeguato servizio.
6. L'ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13

Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 14

Trasporti gratuiti

1. I trasporti funebri sono svolti a carico del Comune solo per i casi di cui all'art. 10. Il Comune provvede al trasporto funebre entro i limiti territoriali del Distretto Socio-sanitario di Saronno e confinanti. Gli eredi dei defunti appartenenti a famiglie bisognose possono ottenere il rimborso delle spese secondo i principi di cui all'art. 10, comma 2.
2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito d'osservazione é a carico del Comune.
3. Il Comune si rivarrà sugli eredi nel caso in cui il trasporto fosse stato effettuato per loro disinteresse.

Articolo 15

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane. Il Sindaco può stabilire, con ordinanza, gli orari nei quali possono svolgersi, eventuali modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile del Settore, in accordo con i sacerdoti e i ministri di cui all'art. 17, fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di seppellimento tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti d'autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del procedimento. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17

Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali d'osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, dev'essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo,

avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non é nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., anche di altro Comune, l'inizio del funerale può avvenire dalla casa d'abitazione, ove il feretro viene trasferito prima dell'ora fissata.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive l'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito d'osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo d'osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. É consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'ASL dispone, a secondo dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero d'altro Comune, é autorizzato dal Responsabile del Settore, con decreto, a domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura é sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto é successivamente allegato il nullaosta dell'ASL.

4. Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché a quelli intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero dopo eventuali riti religiosi, salva la facoltà di cui all'art. 18, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto é data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/1990.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove é avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, é autorizzato dal Responsabile del Settore, con decreto, su domanda degli interessati.

Articolo 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a secondo che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore.

2. Se il trasporto é da o per Stato estero, al Responsabile del Settore si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Articolo 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. L'idoneità delle rimesse delle autofunebri private é accertata dall'ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale, se esiste, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Settore di Polizia Locale.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 25 *Elenco cimiteri*

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero ubicato in Via per la Muschiona.

Articolo 26 *Disposizioni generali - Vigilanza*

1. É vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Le operazioni d'inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto o alla ditta incaricata.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni d'esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 che le effettua con il personale addetto o con una ditta incaricata.

6. Il Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'USSL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27 *Reparti speciali nel cimitero*

1. Nell'interno del cimitero é possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salva specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione d'origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 29

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni d'età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dal successivo art. 31.

Articolo 30

Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale é tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto, se previsto, al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L..

3. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità del Comune sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema d'inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero in seguito ad una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8. Ogni dieci anni il Comune é tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 31 *Inumazione*

1. Le sepolture per inumazione sono comuni e della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Articolo 32 *Cippo*

1. Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione é contraddistinta, salva diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e

messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 33

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette-resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a secondo se a tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 34

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro é provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio é fissata dal Responsabile del Settore, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a diciotto mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad

un totale di trenta mesi. Il canone d'utilizzo é calcolato mensilmente, pagato anticipatamente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, o in caso di morosità nel pagamento della tariffa, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con rivalsa delle spese a carico degli eredi. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. É consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 35 *Esumazioni ordinarie*

1. Nei cimiteri il turno ordinario d'inumazione é pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e, cioè, di dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Responsabile del Settore.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, é preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore con propria ordinanza.

4. É compito dell'incaricato dal Responsabile del Settore, stabilire se un cadavere é o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Articolo 36 *Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie*

1. É compito del Responsabile del Settore autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Settore curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali é attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive d'esumazione ordinaria in un campo comune é fissato con comunicazione di servizio d'affiggere all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 37
Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Settore, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali d'esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando é accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria é eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza della persona inviata dall'ASL.

Articolo 38
Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai vent'anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a vent'anni;

b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o della Ditta incaricata dal Comune, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non é in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda d'estumulazione, esso é avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo d'inumazione é fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Settore può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone d'avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta d'estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.

Articolo 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente per i non abbienti.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 40

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o in celletta-ossario.

Articolo 41

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del procedimento al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali é consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Settore che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 42

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Settore può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 43 *Crematorio*

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto del Comune di Varese o di quello funzionante più vicino.

Articolo 44 *Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione*

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1°, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, é rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 45 *Urne cinerarie*

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascun'urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna é collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3°, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 costruiti su aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 46
Orario

1. Il cimitero é aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario é subordinata al permesso del Responsabile del Settore, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura é dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 47
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. É vietato l'ingresso:
 - a) a tutti gli animali, ad eccezione dei cani guida;
 - b) alle persone munite d'involti di qualunque sorta il cui contenuto non sia visibile, se non previamente autorizzate al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato d'ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o d'età il Responsabile del Settore può concedere il permesso di visitare tombe di familiari per mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 48
Divieti speciali

1. Nel cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione che non sia di proprietà propria o d'uso consuetudinario;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, ecc.,) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, ecc.;

- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- n) qualsiasi attività commerciale, salva la vendita autorizzata;
- o) fare la questua all'esterno del Cimitero entro una distanza di metri cento dalla recinzione.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 49

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore.

Articolo 50

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni

1. Sulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Settore in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; é pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 51

Manutenzione ordinaria dei monumenti

1. La manutenzione ordinaria delle lapidi, dei monumenti, degli ornamenti è sempre possibile e non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

Articolo 52

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i *giardini* o i tumuli, il Responsabile del Settore li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, l'eliminazione delle erbe.

Articolo 53

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del Settore disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 54

Sepulture private

1. Per le sepulture private é concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno d'adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette-ossari, cellette per singole urne cinerarie);
- b) sepolture per più persone (*giardini*).

5. Il rilascio della concessione é subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, s'applicano, a secondo che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, é stipulata previa assegnazione del manufatto o dell'area.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione,
- b) il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- c) la durata;
- d) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- e) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- f) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- g) gli obblighi ed oneri cui é soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10. Le concessioni private, di qualunque genere, possono essere concesse, oltre che ai cittadini residenti ad Origgio al momento della morte e a tutti coloro che vi muoiano, solamente a:

- a) i soggetti nati ad Origgio o il cui atto di nascita vi sia stato trascritto nei Registri di Stato Civile ed i rispettivi coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle;
- b) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle dei concessionari che risiedano ad Origgio da almeno cinque anni.
- c) limitatamente alle cellette ossario ed alle nicchie cinerarie, ai parenti fino al 6° grado dei residenti ad Origgio da almeno cinque anni.

Articolo 55

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. La durata é fissata:

- a) in novant'anni per le cappelle;
- b) in cinquant'anni per i *giardini*, i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- c) in cinquant'anni per le cellette-ossari e le cellette cinerarie individuali;
- d) in quarant'anni per i loculi e, comunque, per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati é consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data d'emissione del documento contabile comunale.

Articolo 56

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera *a)*, dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma, per i loculi, dei resti mortali per le cellette-ossario e delle ceneri per il cinerario;

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di una sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera *a)*, dell'art. 54, contigua ad un'altra occupata, può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel soggetto che sia, rispetto al defunto: coniuge superstite, ascendente o discendente in linea retta, fratello o sorella.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera *b)*, dell'art. 54, é data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 57

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private é riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, che di questo Regolamento, la famiglia del concessionario é da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione é stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura dev'essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli ascendenti o discendenti in linea retta con un'apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora sussistano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non é commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario é nullo di diritto.

8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

9. E' consentita la tumulazione, nelle apposite cassette di zinco o altro materiale ammesso, di resti umani e/o di ceneri nei giardini già occupati da salme. Sia i resti che le ceneri dovranno appartenere a persone che abbiano titolo ad essere tumulate nel sepolcro. Il Responsabile del Settore potrà autorizzare la tumulazione di resti umani e/o di ceneri nei loculi già occupati da salma, tenendo conto del grado di parentela tra loro esistente. Entrambe le tumulazioni non modificano la durata della concessione della sepoltura.

Articolo 58

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o d'igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 59
Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed all'esecuzione delle opere relative entro sei mesi dalla data d'emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

3. L'altezza massima delle cappelle, sia strutturale che architettonica, non potrà superare i sei metri.

4. Tra una cappella e l'altra, di quelle ubicate nella parte nuova del Cimitero, dovrà esserci uno spazio di due metri, uno per ogni cappella, che il Concessionario dovrà sistemare a prato e tenere pulito ed in ordine.

CAPO II
SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 60
Subentri

1. Nella forma della dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

2. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

3. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti entro dodici mesi dal decesso, a richiedere la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di loro quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione é effettuato dal servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di loro, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri d'opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la

titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione é dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o trent'anni, se a tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 51 anni

1. Il Comune ha facoltà d'accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 51 anni quando la sepoltura non é stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al:

90% per le rinunce eseguite entro l'anno dalla concessione;

80% " " " " " il secondo anno dalla concessione;

70% " " " " " il quarto anno dalla concessione;

40% " " " " " il sesto anno dalla concessione;

2. Per le rinunce eseguite dopo il settimo anno della concessione non é dovuto alcun rimborso.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 62

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà d'accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma secondo l'art. 61.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 63

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà d'accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma secondo l'art. 61.

3. Ai concessionari é riconosciuto, salva accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 64

Rinuncia a concessione di manufatti

1. Il Comune ha facoltà d'accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma secondo l'art. 61.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2°, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, é facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 66

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, é adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Settore.

Articolo 67

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Settore disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Responsabile del Settore disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a secondo dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 68

Estinzione

1. Le concessioni s'estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 69
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi d'apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato d'iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare. Nel caso che non vi siano ditte autorizzate o nessuna di queste volesse eseguire i lavori, il Responsabile del Servizio dovrà autorizzare di volta in volta la ditta individuata dal Concessionario.

3. L'autorizzazione annuale, valida dal 1° gennaio al 31 dicembre, da rilasciarsi a privati imprenditori é subordinata alla stipulazione d'una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori d'ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Settore.

5. É tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione d'accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed é soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

Articolo 70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Settore Tecnico, sentito il parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto d'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei é fissato in massimo di tre.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere dev'essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Settore.

7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9. Per le piccole riparazioni d'ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, non è necessaria l'autorizzazione.

10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Settore, lapidi, ricordi, e similari.

11. L'altezza di statue, monumenti, alberi, arbusti, cespugli, fiori, ecc. e di ogni altra struttura in elevazione non può superare cm. 120 dal piano di campagna misurato dal livello della tomba.

Articolo 71

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. È fissato nella tariffa l'importo corrispondente ai consumi d'acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovuti dai concessionari.

Articolo 72

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di Polizia Mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 73

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Settore. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 74
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese é fissato dal Responsabile del Settore.
2. É vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio.

Articolo 75
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile del Settore in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 76
Vigilanza

1. Il Responsabile del Settore vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 71

Articolo 77
Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero é tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale del cimitero é tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo ed indossare la divisa, se fornita dall'Amministrazione;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto é vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri é sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 78 *Funzioni - Licenza*

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari.

Articolo 79 *Divieti*

1. É fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto d'accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo d'offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) d'esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali d'attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 80

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 81

Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria é tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa é documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che, obbligatoriamente, dev'essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 82

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
- j) l'impresa che ha eseguito i lavori di costruzione o restauro della tomba.

Articolo 83

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto é tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma é da intendersi che il numero d'ordine della bolletta d'accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 84

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il fine di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 81.

Articolo 85

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o d'estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Settore é tenuto a predisporre entro il mese di settembre d'ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento s'applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine d'ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Responsabile del Settore con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente é comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro otto anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa d'avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del presente.

Articolo 87

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di *giardini*, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice d'ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 88

Responsabile del Settore d'assegnazione della Polizia Mortuaria

1. Ai sensi della Legge 15/5/1997, n. 127, spetta al Responsabile del Settore l'emanazione degli atti non espressamente riservati al Sindaco previsti dal presente Regolamento, compresa la stipulazione degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Responsabile del Settore su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 89

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 90

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 91

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento d'individuazione entro cinque anni dall'1/1/2000.

ALLEGATO "A" - TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

tutti gli importi sono comprensivi d'I.V.A., ove soggetti.

1. Concessione di un'area di mt. 4 x 4,5 per la costruzione di cappelle, a corpo	Euro	31.000,00
2. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione:		
3. <i>giardino</i> con tre profondità nella parte vecchia del Cimitero	Euro	3.800,00
• per ogni profondità aggiuntiva nei <i>giardini</i> oggi esistenti nella parte vecchia del Cimitero	Euro	1.200,00
• <i>giardino</i> con sei profondità (due <i>giardini</i> da tre profondità affiancati nella parte vecchia del cimitero)	Euro	8.800,00
• per ogni profondità aggiuntiva nei giardini nella parte vecchia del Cimitero formati da due giardini a tre profondità affiancati	Euro	1.400,00
• <i>giardino</i> con tre profondità nella parte nuova del Cimitero	Euro	2.500,00
• <i>giardino</i> con sei profondità (due <i>giardini</i> da tre profondità affiancati nella parte nuova del Cimitero)	Euro	5.800,00
4. loculi, per unità,	Euro	2.500,00
5. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario	Euro	100,00
6. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di nicchie cinerarie aventi le stesse dimensioni delle cellette ossario.	Euro	100,00
7. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di nicchie cinerarie aventi dimensioni doppie delle cellette ossario	Euro	200,00
8. Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costruite dal Comune (art. 58/2)		esente
9. Affrancazione del canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costruite dal Comune (art. 58/5)		esente
10. In caso di concessioni di aree con manufatti realizzati da terzi ed acquisiti dal Comune, al costo della concessione andrà aggiunto il valore della costruzione deciso dalla Giunta Comunale.		
11. Utilizzo del deposito provvisorio di cui all'art. 34, al mese o frazione mese	Euro	40,00
12. Estumulazione ordinaria o straordinaria eseguita con operai del Comune o da questo incaricati	Euro	260,00
13. Estumulazione ordinaria o straordinaria eseguita da operai incaricati e pagati dagli eredi o dal richiedente	Euro	50,00
14. Cauzione a garanzia dei lavori (art. 71 del Regolamento)	Euro	50,00
15. Rimborso per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica da parte dei concessionari per i lavori da eseguire	Euro	5,00
16. Cremazione di cadaveri o di resti mortali	Euro	il costo*
17. Inumazione in campo comune di Origgio	Euro	250,00
18. Esumazione ordinaria dal campo comune	Euro	250,00
19. Esumazione straordinaria dal campo comune	Euro	250,00
20. Trasporto del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri per, o dopo, la cremazione a carico del Comune	Euro	il costo*
21. Arredo funerario di un loculo composto da: un vaso portafiori, un portafotografia, un portalamпада votiva	Euro	100,00
22. Arredo funerario di una celletta ossario composto da: una lampada votiva, un portafiori e una cornice ovale	Euro	60,00

*rimborso integrale delle spese sostenute dal Comune maggiorato del 10%